CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMICI, APREA, BARTOLICH, BASSI LAGOSTENA, BATTAGGIA, BEEBE TARANTELLI, BENETTO RAVETTO, BERTOTTI, BINDI, BIRICOTTI, BOLOGNESI, BONFIETTI, BONSANTI, BRACCI MARINAI, BURANI PROCACCINI, CABRINI, CALABRETTA MANZARA, CAMOIRANO, CARTELLI, CASTELLAZZI, CAVALLINI, CHIAVACCI, COMMISSO, CORDONI, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DE SIMONE, FAVERIO, FINOCCHIARO FIDELBO, FROSIO RONCALLI, FUSCAGNI, de BIASE GAIOTTI, GRITTA GRAINER, IOTTI, JERVOLINO RUSSO, LAUBER, LENTI, LOPEDOTE GADALETA, LORENZETTI, MAFAI, MANZINI, MARIANI, PAOLA MARTINELLI, NADIA MASINI, MATRANGA, MAZZETTO, MAZZUCA, MELANDRI, MOIOLI VIGANÒ, MONTECCHI, MUSSOLINI, MAGDA NEGRI, TIZIANA PARENTI, PENNACCHI, PINTO, PIZZICARA, POZZA TASCA, PRESTIGIACOMO, PROCACCI, RINALDI, RIZZA, SBARBATI, SCOCA, SERAFINI, SERVODIO, SIGNORINO, STAMPA, STANISCI, TURCO, VALENTI, VALPIANA, VASCON, VIALE, VIGNERI, ACQUARONE, ADORNATO, AGOSTINI, AIMONE PRINA, ALBERTINI, ALOISIO, ALTEA, ANDREATTA, ANGELINI, ANGHINONI, ANGIUS, ARLACCHI, ASQUINI, AYALA, BAIAMONTE, BALDI, BALLAMAN, BAMPO, BARESI, BARGONE, EMANUELE BASILE, BASSANINI, BATTAFARANO, BERLINGUER, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BISTAFFA, BONAFINI, BONGIORNO, BONITO, BONOMI, BORGHEZIO, BOSELLI, BOSISIO, BOVA, BRACCO, BRUNALE, BUTTIGLIONE, CACCAVARI, CALLERI, CALVANESE, CALVI, CAMPATELLI, CANESI, CARLESIMO, CARLI, CASELLI, CASTELLANI, CASTELLI, CAVALIERE, CAVERI, CECCHI, CENNAMO, CERESA, CHERIO, COMINO, CONTE, D'AIMMO, D'ALEMA, DANIELI, DE BENETTI, DE JULIO, DEL GAUDIO, DEL TURCO, DE ROSA, DEVECCHI, DEVETAG, DIANA, DI CAPUA, DI FONZO, DI LELLO FINUOLI, DI ROSA, DI STASI, DOMENICI, DOSI, DOZZO, DUCA, ELIA, EMILIANI, EVANGELISTI, FASSINO, FERRANTE, FERRARA, FILIPPI, FOGLIATO, FONTAN, FUMAGALLI, GALLETTI, GALLIANI, GAMBALE, GARAVINI, GATTO, GERARDINI, GERBAUDO, GHIROLDI, GIACCO, GIACOVAZZO, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GIBELLI, GILBERTI, GIOVANNARDI, GIUGNI, GNUTTI, GORI, GRASSI, GRASSO, GRATICOLA, GRECO, GRUGNETTI, GUERZONI, GALILEO GUIDI, INCORVAIA, INDELLI, INNOCENTI, JANNELLI, LA CERRA, LA SAPONARA, LA VOLPE, LEMBO, LEONI, LEONI ORSENIGO, LIA, LOMBARDO, LUCÀ, LUMIA, MALVESTITO, MALVEZZI, MANCA, MANGANELLI, MARANO, MARINI, PIERGIORGIO MARTINELLI, MASELLI, MASI, MASSIDDA, MASTRANGELI, MASTROLUCA, MATACENA, MATTARELLA, MATTINA, MATTIOLI, MENEGON, MEOCCI, MEO ZILIO, MICHIELON, MIGNONE, MIROGLIO, MIRONE, MOLGORA, MOLINARO, MONTICONE, MUSSI, NAPOLITANO, NAPPI, NARDONE, NAVARRA, LUIGI NEGRI, NOVELLI, NOVI, NUVOLI, OBERTI, OCCHETTO, OLIVERIO, OLIVO, DONATO PACE, PAGGINI, PAISSAN, PAOLONI, PARISI, PECORARO SCANIO, PEPE, PERABONI, PERALE, PERCIVALLE, PERETTI, PERICU, PERINEI, PETRINI, PEZZONI, PINZA, PISANU, PIVA, PODESTÀ, POLENTA, POLLI, PORTA, PULCINI, RAFFAELLI, RANIERI, GIANFRANCO RASTRELLI, RAVETTA, REALE, REBECCHI, RIVERA, ROMANI, RONCHI, ROSSETTO, LUIGI ROSSI, ORESTE ROSSI, ROSSO, ROTONDI, ROTUNDO, RUFFINO, SALES, SANZA, SAONARA, SARACENI, SARTORI, SCALIA, SCANU, SCERMINO, SCHETTINO, SCOZZARI, SEGNI, SETTIMI, SIGONA, SITRA, SODA, SOLAROLI, SOLDANI, SORIERO, SORO, SPINI, STICOTTI, STROILI, SUPERCHI, TAGINI, TANZARELLA, TARDITI, TATTARINI, TAURINO, TONIZZO, TORRE, TORTOLI, TRAPANI, TRIONE, TURCI, TURRONI, UCCHIELLI, UGOLINI, USIGLIO, VALIANTE, VANNONI, VELTRONI, VIGNALI, VIGNI, VIOLANTE, VISCO, VIVIANI, VOZZA, ZAGATTI, ZANI, ZEN, ZENONI

—

Norme contro la violenza sessuale

Presentata il 23 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di riforma in materia di violenza sessuale nasce dall'elaborazione comune di deputate di tutti i gruppi parlamentari.

Essa segue un dibattito ventennale che, appassionato e fecondo, non era però mai sfociato nell'approvazione di un testo.

Questa proposta di legge trova ragione – per ciascuna di noi, e per tutte insieme – nell'assunzione di responsabilità che, da elette, abbiamo ritenuto di dover assumere nei confronti della maggioranza delle donne di questo Paese.

Esse hanno, in questi anni, continuato a chiedere l'approvazione di una legge che mutasse la collocazione sistematica del reato di violenza; unificasse il delitto di violenza carnale con il delitto di atti di libidine violenti; prevedesse un regime di procedibilità coerente e con la libertà di ciascuna e con la tutela dei soggetti più deboli o esposti; contenesse norme processuali che coniugassero – specie nella ipotesi di parte offesa minorenne – le esigenze di accertamento della verità e quelle di tutela di esigenze di riservatezza.

Questa proposta di legge è la nostra risposta a quella richiesta. Essa rappresenta, anche, un compiuto gesto di autonomia politica di ciascuna delle firmatarie.

La proposta di legge è firmata in ordine alfabetico perché comune è stata la decisione, comune il percorso, comune l'elaborazione e comune ne è la responsabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

ART. 2.

1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono aggiunti gli articoli da 609-*bis* a 609-*nonies* introdotti dagli articoli da 3 a 10 della presente legge.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*bis*. – *(Violenza sessuale)*. — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Nei casi di lieve entità la pena è diminuita sino alla metà.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*ter*. – *(Aggravanti specifiche)*. — La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso:

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2. con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3. da persona travisata;

4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*quater*. – *(Atti sessuali con minorenne)*. — Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici, ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

Se il minorenne non ha compiuto gli anni dieci, si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*quinquies*. – *(Querela di parte – Gratuito patrocinio)*. — I delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, il termine per la proposizione della querela è di centottanta giorni.

La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;

2. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

3. qualora, nel corso del procedimento, siano acquisiti elementi a carico del medesimo imputato per fatti della stessa specie.

La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies*. – *(Violenza sessuale di gruppo)*. — Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-*bis*.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter* ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. – *(Pene accessorie ed altri effetti penali)*. — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*sexies* comporta:

1. la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4. la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione della parte offesa ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies*. – *(Generalità della persona offesa)*. — Nel caso dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*sexies*, le generalità della persona offesa e l'immagine della stessa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*nonies*. – *(Comunicazione al tribunale per i minorenni)*. — Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*sexies* commessi in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento ».

ART. 11.

1. L'indagato per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*sexies* del codice penale, è sottoposto ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili.

ART. 12.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il giudice deve procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore di anni sedici nel caso di indagini per uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*sexies* del codice penale ».

ART. 13.

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Nel caso di indagini che riguardino le ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*sexies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2 stabilisce il luogo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio in modo da tutelare la dignità e la riservatezza del minore. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore ».

ART. 14.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*,

609-quater e *609-sexies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede comunque a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2576
Lire 500